



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)

dal Ministro dell'interno (ALFANO)

**di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento (BOSCHI)**

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2015

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27,
recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo
delle elezioni regionali ed amministrative

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Disegno di legge	»	10
Decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Nella prossima primavera si svolgeranno sia le elezioni per il rinnovo dei presidenti e dei consigli di 7 regioni a statuto ordinario (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia), sia il turno annuale di elezioni amministrative, che nelle 15 regioni a statuto ordinario interesserà 515 comuni. Le elezioni amministrative, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, devono tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Al fine di consentire lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali in un'unica data (*election day* ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), l'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha disposto che le elezioni dei nuovi organi elettivi regionali abbiano luogo «non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio», integrando l'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165.

Considerato che le elezioni degli organi elettivi regionali si sono svolte domenica 28 marzo 2010 (con scadenza del mandato 27 marzo 2015), la suddetta norma ne consente il rinnovo elettivo entro il 27 maggio 2015.

Tuttavia, nel periodo considerato non risulta possibile individuare una data di votazione idonea, in considerazione della coincidenza del primo o secondo turno con Festività religiose cristiane o ebraiche (Pasqua, Pentecoste), con Festività civili (Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro) o con altre ricorrenze rilevanti ai fini dell'af-

fluenza al voto (Adunata annuale degli alpini). La prima domenica utile, ossia non interessata da tali concomitanze, coincide con il 31 maggio 2015, data che, tuttavia, si colloca oltre il termine di sessanta giorni di cui al citato articolo 5 della legge n. 165 del 2004.

Pertanto, la norma interviene sistematicamente per flessibilizzare l'arco temporale entro il quale può realizzarsi la condizione per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le consultazioni elettorali (*election day*), stabilendo, con riguardo alle elezioni regionali, che la loro celebrazione può avvenire nella prima domenica successiva alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni.

Tale norma, peraltro, si ispira, sia pure con una prospettiva inversa, al principio generale cui è informata la disposizione civilistica che differisce i termini di adempimento delle obbligazioni al primo giorno feriale utile.

L'intervento, che si rende necessario e urgente al fine di rendere effettiva la possibilità di celebrare in un solo giorno le elezioni regionali e amministrative del 2015, non solo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma è suscettibile di produrre una riduzione complessiva delle spese elettorali, in coerenza con le finalità di risparmio delle disposizioni sull'*election day*.

Tenuto conto dell'urgenza che riveste il provvedimento e del limitato impatto ai fini della relazione AIR, ai sensi dell'articolo 9 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, è stata richiesta l'esenzione dalla relazione AIR.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il provvedimento in esame, che riveste i requisiti costituzionali di cui all'art. 77 della Costituzione, è volto a flessibilizzare l'arco temporale entro il quale possono realizzarsi le condizioni per procedere allo svolgimento abbinato delle consultazioni regionali ed amministrative, fin dalle prossime imminenti elezioni del 2015.

La disposizione, in particolare, stabilisce, a regime, la possibilità di celebrare le elezioni regionali oltre il termine dei 60 giorni dalla scadenza della consiliatura - introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015 con novella alla Legge n.165/2004 di attuazione dell'articolo 122 della Costituzione - nel caso in cui, come nell'anno in corso, il predetto termine cada in un giorno infrasettimanale. L'ulteriore periodo temporale concesso dalla norma comporta la possibilità di far slittare il termine, e quindi il voto, alla domenica compresa nei sei giorni successivi.

Avendo il Governo individuato come prima domenica utile per le elezioni amministrative il 31 maggio 2015, e volendo assicurare il rispetto del principio dell'*election day* nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica, la norma si è resa necessaria al fine di consentire alle sette Regioni chiamate al voto in primavera di disporre di una indicazione normativa per indire legittimamente, nella stessa data delle elezioni amministrative, le elezioni dei propri organi di Governo, oltre il termine dei sessanta giorni previsti dalla legge di stabilità 2015 (27 maggio).

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce che le elezioni per il rinnovo degli organi di governo delle Regioni hanno luogo "non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio".

Tale disposizione della legge di stabilità per l'anno 2015 ha lo scopo di agevolare la celebrazione dell'*election day* in una logica di razionalizzazione della spesa pubblica.

Il principio dell'*election day* è stato inserito nel nostro ordinamento con l'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 111.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento reca una novella all'articolo 5, comma 1, della Legge 2 luglio 2004, n. 165, recante Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Il ricorso al decreto-legge, infatti, non attiene al sistema elettorale in senso stretto (v. Corte cost., sent. n. 161/1995), ma incide sulla c.d. legislazione elettorale "di contorno".

Tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'art. 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, in cui si dispone che il Governo «non può» mediante un decreto-legge «provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione»: materie, queste, fra le quali rientra anche quella elettorale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'intervento trova la sua copertura costituzionale nell'articolo 122, primo comma della Costituzione, che nel riservare alla legge regionale, nel rispetto dei principi statali, il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta e dei Consiglieri, mantiene in capo al Legislatore statale "anche la durata degli organi elettivi".

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, 1° comma, della Costituzione.

Il decreto-legge è compatibile con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Tenuto conto della materia oggetto di intervento, quella della permanenza degli organi elettivi regionali in attesa delle elezioni per il loro rinnovo, il decreto-legge non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nel richiamare la premessa di cui al punto 1), si specifica che non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi comunitari.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunciamenti della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunciamenti della Corte europea dei Diritti dell'uomo, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulla regolamentazione del medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono introdotte nell'ordinamento nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di regolamento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, nemmeno a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti provvedimenti attuativi da parte dello Stato.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117, secondo comma, e 122, primo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di svolgimento in un'unica data nell'arco dell'anno delle consultazioni elettorali;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, come modificato dall'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di durata degli organi elettivi regionali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, in vista delle elezioni regionali e amministrative del 2015, disposizioni volte a realizzare le condizioni per il loro svolgimento abbinato, secondo il principio dell'*election day*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Integrazione all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori».

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2015.

MATTARELLA

RENZI – ALFANO – BOSCHI – PADOAN

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO